

## DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Il “Decreto Sostegni” consente ai titolari di partita IVA la possibilità di definire senza sanzioni gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei periodi di imposta 2017 e 2018

Informativa n. 20/2021

Riferimenti normativi D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”)  
D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)



L'art. 5 del "Decreto Sostegni" ha introdotto una misura finalizzata alla definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72) delle società e delle persone fisiche a seguito del controllo automatizzato sulle stesse<sup>1</sup>.

La definizione consente lo stralcio delle sanzioni (per le imposte) e delle somme aggiuntive (per i contributi previdenziali) risultanti dal modello Redditi delle persone fisiche.

Possono essere definiti gli avvisi bonari relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati entro il 31/12/2020 e che a tale data non sono stati inviati per effetto della sospensione dei termini prevista con il "Decreto Rilancio";
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31/12/2021.

Il "Decreto Rilancio" stabilisce, infatti, che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'8/03/2020 e il 31/12/2020, siano emessi entro il 31/12/2020 e possono essere notificati nel periodo compreso tra l'1/03/2021 e il 28/02/2022.

#### **Requisiti per accedere al beneficio**

Per poter accedere alla definizione agevolata è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23/03/2021;
- aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (es. forfettari), la riduzione del volume di affari viene determinata facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2020.

#### **Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate**

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dall'Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario e a seguito della verifica dell'esistenza dei presupposti per beneficiare della norma.

Il contribuente riceverà quindi l'avviso bonario contenente la proposta di definizione e l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

#### **Perfezionamento della definizione**

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il contribuente deve accettare tutti i rilievi e procedere al pagamento degli importi indicati nella proposta di definizione, o della prima rata se si opta per il versamento rateale, **entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.**

La rateizzazione delle somme può avvenire in otto rate trimestrali o, per importi superiori a 5.000,00 Euro, fino a venti rate trimestrali.

Cordiali saluti.

---

<sup>1</sup> Con il controllo automatizzato delle dichiarazioni l'Amministrazione finanziaria provvede a correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte e dei contributi.